

ALLEGATO 1

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) DI CUI ALL'ART 4 E 5 E A NORMA DELL'ALL. II DEL REG. (CE) 73/09.

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a. “atto”: ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui all'articoli 4 e 5 e allegato II del regolamento (CE) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'allegato 1 alla presente delibera;
- b. “autorità di controllo competente”: l'Organismo Pagatore ai sensi dell'articolo 48 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1122/09;
- c. “ente di controllo specializzato”: l'organo di controllo ai sensi dell'articolo 48 paragrafo 1 comma 1 del regolamento (CE) 1122/09, delegato dall'Organismo Pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali;
- d. “azienda”: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'articolo 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 73/09;
- e. “superficie agricola” qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti così come definiti all'articolo 2 lettera h) del regolamento (CE) n. 73/09.

ELENCO “A”

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE del Consiglio , concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).

Recepimento nazionale:

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008).
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Recepimento Regionale:

- **D.G.R. n. 1437 del 23.11.1998 BURT n. 51 del 23/12/1998**
“Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette.”
- **D.C.R. n. 342 del 10.11.1998 BURT n. 8 del 24/02/1999**
“Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relativa all’attuazione della direttiva comunitaria habitat.”
- **L.R n. 56 del 6 aprile 2000 BURT n. 17 del 17/04/2000**

”Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. (BU n. 17, parte prima, del 17.04.00).”

➤ **D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n. 9 del 27/02/2002** *“Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell’allegato D.”*

➤ **D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002**

“Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell’Albegna.”

➤ **D.C.R. n. 6 del 02.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004**

“L.R. 56/00 (Norme per la tutela e la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna). Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.”

➤ **D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004**

“Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR.

➤ **D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005**

“Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannella, Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS).”

➤ **D.G.R. n. 109 del 19 febbraio 2007 BURT n. 11 del 14/03/2007**

Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell’Arcipelago Toscano

➤ **D.G.R. n. 456 del 25 giugno 2007 BURT n. 28 del 11/07/2007**

Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 19.2.2007 “Direttiva 79/409/CEE – Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell’Arcipelago Toscano”. Sostituzione allegato A.

➤ **D.C.R. n. 80 del 24/07/07 BURT n. 34 del 22/08/2007**

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e modifica dell’allegato D (Siti di importanza regionale).

➤ **D.G.R. n 454 del 16 giugno 2008 BURT n. 56 del 25/06/2008**

D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.

➤ **D.C.R. n. 80 del 22/12/ 2009 BURT n. 2 del 13/01/2010**

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) e di zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica dell’allegato D (Siti di importanza regionale).

➤ **LR 12 febbraio 2010, n. 10 BURT n.9 del 17/02/2010 e s.m.e i.**

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

➤ **D.C.R. n. 35 del 8 giugno 2011 BURT n.25 del 22/06/2011**

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). Designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) in ambiente marino ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e aggiornamento dell’Allegato D. (Siti di importanza regionale).

➤ **DGR n. 916 del 28 Ottobre 2011 BURT n.46 del 16/11/2011**

" L.R. 56/00, art. 15. comma 1 septies - Definizione dei criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore".

➤ **Decreto Dirigenziale n. 5906 del 23 Dicembre 2011**

"Modulo di pre-valutazione" secondo le indicazioni dell'allegato B, così come previsto nella Delibera G.R. 916/2011 in attuazione all'articolo 15 comma 1 septies della L.R.56/2000- approvazione"

➤ **D.C.R n. 1 del 28 gennaio 2014 BURT n.6 del 12/02/2014**

Designazione e rettifica di siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 2009/147/CE: aggiornamento dell'allegato D della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56.

Piani di gestione:

➤ **Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n° 67 del 10/06/2005**

Piano di gestione del SIC-ZPS "Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori" (SIR n. 67). Codice Natura 2000 IT5170007

➤ **Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006.**

Piano di gestione del SIC-ZPS "Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno" (SIR n. 79). Codice Natura 2000 IT5180011

Descrizione degli impegni

A livello dell'azienda agricola l'impegno da rispettare è:

- a) presenza di valutazione incidenza (ai sensi dell'art.15 comma 1 e dell'art. 15bis comma 1 della L.R. n.56/2000 e in attuazione dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997.) e/o autorizzazione rilasciata dall'autorità competente

Nel caso di coincidenza tra ZPS e aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 o della L.R. 49/95 e successive modifiche gli impegni a livello aziendale sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di gestione, regolarmente adottati , preposti al governo del loro territorio, laddove siano più restrittive rispetto alle misure di conservazione di cui alla DGR 454/08.

In assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione delle ZPS, ai fini della verifica di conformità alla Direttiva 2009/147/CE, si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla "Rete Natura 2000.- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" così come recepite negli Allegati A e B della citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16 giugno 2008.

In particolare, ai sensi della sopra citata DGR 454/08 (All.A), in tutte le ZPS, gli impegni applicabili a livello aziendale sono:

1. divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
2. divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inert;
3. divieto di svolgere di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini

dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;

4. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;
5. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
6. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali;

Di seguito gli ulteriori impegni aziendali in base alla tipologia di ZPS, come previsto dall'All.B della DGR 454/08:

ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI ZONE UMIDE

Divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3

Recepimento nazionale:

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38).

Recepimento regionale:

- L.R. n. 25 del 18.05.1998 BURT n. 19 del 28/05/1998.
“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e successive modifiche ed integrazioni”.
- □Decreto del Presidente GR n. 14/R del 2.5.02.2004 BURT n. 9 del 03/03/2004
“Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti locali” s.m.ei

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o di terzi.

L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l’agricoltore ricopre:

Ruolo dell’agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l’agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione a terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none">– formulario di identificazione dei fanghi;– autorizzazione allo spandimento;– registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);– notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti;

	a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, si riportano i limiti e le condizioni per l'utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- sui terreni con pendenze inferiori al 15 per cento è fatto obbligo di utilizzare, nel rispetto della sicurezza degli operatori, carri spandiletame, ogniqualvolta il contenuto di sostanza secca dei fanghi ne renda tecnicamente possibile l'utilizzo;
- utilizzati mediante iniezione diretta nel suolo, la stessa è effettuata tra i 20 e i 40 centimetri di profondità dalla superficie di terreno interessata;
- i quantitativi massimi di fanghi applicabili sui terreni devono essere ripartiti nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5, del dlgs 99/1992;

Le distanze minime da rispettare nell'utilizzo dei fanghi sono:

- a) almeno 100 metri dai centri abitati;
- b) 80 metri dagli insediamenti sparsi;
- c) 60 metri dalle strade statali, provinciali e comunali;
- d) 80 metri dai corsi d'acqua superficiali, con esclusione dei fossi campestri catastalmente non individuati;
- e) 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, in applicazione dell' [art. 21, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#) (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), da ultimo modificato dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258](#) , ovvero la eventuale, diversa distanza individuata dalla Regione, su proposta dell'Autorità di Ambito, nelle aree di salvaguardia di cui allo stesso [articolo 21, comma 1, del d.lgs. 152/1999](#) ;

- f) le distanze eventualmente indicate dalle autorità competenti, in base all' [articolo 21, comma 2, del d.lgs. 152/1999](#) .

Lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre, è vietato in ogni caso.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 4-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lett. pp definizione di “Zone vulnerabili”:
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - Art. 92 designazione di Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Recepimento regionale:

- **D.C.R. n. 170 del 08.10.2003 BURT n. 45 del 05/11/2003**
“Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall'inquinamento – individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino regionale Toscana Costa.”
- **D.G.R. n. 321 del 08.05.2006 BURT n. 21 del 24.05.2006 e D.G.R. n. 520 del 16.07.2007 BURT n. 31 del 01.08.2007:**
“Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata “Zona costiera tra San Vincenzo e Fossa Calda” (DCRT n. 3/2007) e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 321 dell'8.5.2006.”
- **D.C.R. n. 172 del 08.10.2003 BURT n. 45 del 05/11/2003**
“Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall'inquinamento – individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino del fiume Serchio.”
- **D.G.R. n. 322 del 08.05.2006 BURT n. 21 del 24.05.2006 , D.G.R. n. 522 del 16.07.2007 BURT n. 31 del 01.08.2007 e errata corrige della D.G.R. n. 522/07 BURT n.41 del 10.10.2007:**
“Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata “Zona costiera della Laguna di Orbetello e del lago di Burano” e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 322 dell'8 maggio 2006.”
- **D.C.R. n. 3 del 17.01.2007 BURT n. 7 del 14/02/2007.:**
“Individuazione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola denominate: zona costiera tra San

Vincenzo e la Fossa Calda, zona del canale Maestro della Chiana, zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di Burano.”

➤ **D.G.R. n. 520 del 16.07.2007 BURT n. 31 del 01.08.2007:**

“Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata “Zona costiera tra San Vincenzo e Fossa Calda” (DCRT n. 3/2007) e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 321 dell’8.5.2006.”

➤ **D.G.R. n. 521 del 16.07.2007 BURT n. 31 del 01.08.2007:**

“Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata “Zona del Canale Maestro della Chiana.”

➤ **D.G.R. n. 522 del 16.07.2007 BURT n. 31 del 01.08.2007:**

“Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata “Zona costiera della Laguna di Orbetello e del lago di Burano” e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 322 dell’8 maggio 2006.”

➤ **D.C.R. n. 6 del 25.01.2005 BURT n. 9 del 02/03/2005, parte seconda, supplemento n. 32**

“Approvazione del piano di tutela delle acque- Art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).”

➤ **L.R. n.20 del 31.05.2006 BURT n. 17 del 07/06/2006 e successive modifiche ed integrazioni.**

“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.”

➤ **D.P.G.R. n 46/R del 8.09.2008 e successive modifiche ed integrazioni.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.”

Descrizione degli impegni

In ottemperanza da quanto previsto dal Programma d’Azione Regionale di cui al d.p.g.r. 32/R del 13/7/2006, si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che hanno terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati per i terreni ivi ricadenti:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti comprensivi della parte inorganica;
- D. divieti relativi all’utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l’organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6 e articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Recepimento nazionale:

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17. 10.2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008).
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205).
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205).
- [Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. \(10A10405\) \(GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205\).](#)

Recepimento regionale:

- **D.G.R. n. 1437 del 23.11. 1998 BURT n. 51 del 23/12/1998**
“Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette”.
- **D.C.R. n. 342 del 10.11.1998 BURT n. 8 del 24/02/1999**
“Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relativa all’attuazione della direttiva comunitaria habitat”.
- **L.R. n. 56 del 6.04. 2000 BURT n. 17 del 17/04/2000**
”Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49”.

- **D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n.18 del 27/02/2002**
 “Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell’allegato D”.
- **D.G.R. n. 1148 del 21.10.2002 BURT n. 46 del 13/11/2002**
 “L.R. 56/2000 – Indicazioni tecniche per l’individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico”
- **D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002**
 “Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell’Albegna”
- **D.C.R. n. 6 del 21.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004, supplemento**
 “Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE”.
- **D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004**
 “Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR”.
- **D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005**
 “Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannello, Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS).
- **D.C.R. n. 80 del 24/07/07 BURT n. 34 del 22/08/2007**
 Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e modifica dell’allegato D (Siti di importanza regionale).
- **D.G.R. n 454 del 16 giugno 2008 BURT n. 56 del 25/06/2008**
 D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.
- **D.C.R. n. 80 del 22/12/ 2009 BURT n. 2 del 13/01/2010**
 Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) e di zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica dell’allegato D (Siti di importanza regionale).
- **LR 12 febbraio 2010, n. 10 BURT n.9 del 17/02/2010 e s.m.e i.**
 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.
- **D.C.R. n. 35 del 8 giugno 2011 BURT n.25 del 22/06/2011**
 Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). Designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) in ambiente marino ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e aggiornamento dell’Allegato D. (Siti di importanza regionale).
- **DGR n. 916 del 28 Ottobre 2011 BURT n.46 del 16/11/2011**
 " L.R. 56/00, art. 15. comma 1 septies - Definizione dei criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore".
- **Decreto Dirigenziale n. 5906 del 23 Dicembre 2011**
 "Modulo di pre-valutazione" secondo le indicazioni dell'allegato B, cos'è come previsto nella Delibera G.R. 916/2011 in attuazione all'articolo 15 comma 1 septies della L.R.56/2000- approvazione"

➤ **D.C.R n. 1 del 28 gennaio 2014 BURT n.6 del 12/022014**

Designazione e rettifica di siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 2009/147/CE: aggiornamento dell'allegato D della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56.

Piani di gestione:

➤ **Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n.67 del 10/06/2005.**

Piano di gestione del SIC-ZPS "Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori" (SIR n. 67).
Codice Natura 2000 IT5170007

➤ **Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006.**

Piano di gestione del SIC-ZPS "Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno" (SIR n. 79).
Codice Natura 2000 IT5180011

➤ **Deliberazione del Consiglio Provinciale di Massa Carrara n. 59 del 21/12/2007 e Deliberazione di Consiglio Provinciale di Lucca n. 75 del 08/05/2008.**

Piano di gestione del SIC "Monte La Nuda - Monte Tondo" (SIR n. 5)
Codice Natura 2000 IT5110005

➤ **Deliberazione del Consiglio Provinciale di Prato n 31 del 23/05/2007.**

Piano di gestione del SIC "La Calvana" - settore pratese (SIR n. 40)
Codice Natura 2000 IT5150001

➤ **Deliberazione del Consiglio Provinciale di Lucca n. 75 del 08/05/2008.**

Piano di gestione del SIC "Monte Castellino – Le Forbici" (SIR n. 10)
Codice Natura 2000 IT5120002

Descrizione degli impegni

A livello dell'azienda agricola l' impegno da rispettare è:

- a) presenza di valutazione di incidenza (ai sensi dell'art. 15 comma 1 e dell'art. 15 bis comma 1 della L.R. 56/2000 e in attuazione dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997.) e/o autorizzazione rilasciata dall'autorità competente

Nel caso di coincidenza tra SIC/ZPS e aree protette istituite ai sensi della L 394/91 o della LR 49/95 gli impegni a livello aziendale sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di gestione, regolarmente adottati, preposti al governo del loro territorio.

In assenza dei piani di gestione dei SIC, ai fini della verifica di conformità alla direttiva 92/43/CEE si applicano le misure di conservazione di cui alla DGR 644/2004.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA ESALUTE DEGLI ANIMALI, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento nazionale:

- Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli.
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA USL

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario dell'Azienda USL competente del codice aziendale al fine di premettere la compilazione del modello 4 di accompagnamento degli animali in ingresso;
- A.2 Comunicare al Servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell'attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.
- A.3 Le aziende in cui è allevato un solo suino per autoconsumo non hanno l'obbligo di essere inserite in Banca Dati Nazionale (BDN).
- A.4 Comunicazione al Servizio veterinario dell'Azienda USL competente dell'opzione scelta sulla modalità di registrazione degli animali nella BDN:
 - direttamente con accesso tramite smart card;
 - tramite soggetti delegati quali organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, Azienda USL o altro operatore autorizzato (di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002).

B: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA, MOVIMENTAZIONI

- C.1 Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:
 - a) dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico e tenerlo debitamente aggiornato;

- b) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico, entro 3 giorni dall'evento;
- c) comunicare alla BDN entro sette giorni, direttamente o conferendo delega specifica ai servizi veterinari o ad altri soggetti delegati i dati relativi alle movimentazioni di animali (in entrata ed in uscita). In caso di allevamenti da ingrasso familiari non è necessario registrare in BDN i dati relativi alle movimentazioni in uscita dall'allevamento;
- d) comunicare alla BDN, direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati, i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata almeno una volta all'anno;
- C.2. Il registro può essere tenuto in forma elettronica avvalendosi della BDN e rispettando le medesime tempistiche in questo caso tale opzione deve essere annotata in BDN e quanto in essa registrato sostituisce a tutti gli effetti la tenuta del registro cartaceo. Il detentore degli animali è obbligato a fornire all'Autorità di controllo, all'atto del controllo, gli strumenti per una corretta visualizzazione del registro di stalla o, qualora ciò non sia possibile, la stampa di una copia aggiornata del registro informatizzato;
- C.3 Tutte le movimentazioni di animali, sia in ingresso che in uscita, devono essere scortate dal Modello 4 (di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2007). Nei casi di movimentazioni da e verso allevamenti su tutto il territorio nazionale, gli animali devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale della Azienda USL territorialmente competente non più di 2 giorni prima del carico. L'esito di tale visita deve risultare dall'attestazione sanitaria riportata nell'apposita sezione del Modello 4. L'attestazione sanitaria non è necessaria qualora gli animali siano movimentati verso il macello.

-

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Applicazione:

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138).
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148).
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001).
- DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche e integrazioni.
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.).
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)”.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO DELL’AZIENDA USL

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario dell’Azienda USL competente del codice aziendale al fine di premettere la compilazione del modello 4 di accompagnamento degli animali in ingresso;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali in BDN:
 - direttamente con accesso tramite smart card;
 - tramite soggetti delegati quali organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, Azienda USL o altro operatore autorizzato (di cui all’art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002).
- A.3 Comunicare al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell’attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell’evento.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi individuali della specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato;
- B.2 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera;
- B.3 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.5 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.6 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.7 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.8 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.9 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE, MOVIMENTAZIONI

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con ingressi (nascite, acquisti) ed uscite (vendita, morte) di ciascun capo dell'allevamento, entro 3 giorni dall'evento;
- C.2 Ciascun evento deve essere notificato direttamente in BDN o all'operatore delegato, entro 7 giorni;
- C.3 Tutte le movimentazioni di animali, sia in ingresso che in uscita, devono essere scortate dal modello 4 (di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2007). Nei casi di movimentazioni da e verso allevamenti su tutto il territorio nazionale il modello 4 deve essere compilato, nella parte a ciò riservata, dall'attestazione sanitaria del veterinario ufficiale della Azienda USL territorialmente competente. L'attestazione sanitaria del veterinario ufficiale non è necessaria qualora gli animali siano movimentati verso il macello.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO: NASCITE - INTRODUZIONI

- D.1 Registrazione individuale del capo nato in allevamento entro 3 giorni dalla nascita sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni direttamente in BDN o all'operatore delegato, consegnando contestualmente la cedola identificativa allegata alla marca applicata, correttamente compilata ai fini del successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario;
- D.2 Registrazione sul registro aziendale, entro 3 giorni dall'introduzione del capo, degli estremi del modello 4 e della provenienza dell'animale;
- D.3 Consegnare copia del modello 4 al Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
- D.4 Nel caso di bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà nell'apposito spazio sul retro del passaporto.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA: VENDITA VERSO ALLEVAMENTO O MACELLO - MORTE

- E.1 Registrare sul registro aziendale, entro 3 giorni dall'uscita del capo, gli estremi del modello 4 e la destinazione dell'animale;
- E.2 Consegnare copia del modello 4 al Servizio Veterinario dell'Azienda USL.
- E.3 In caso di decesso dell'animale in azienda, comunicazione del decesso entro 24 ore, consegna del passaporto del capo al servizio veterinario competente per territorio entro 7 giorni;
- E.4 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8)

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione:

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007).

Recepimenti regionali:

- **“Linee Guida Regionali per l’Anagrafe Ovi-caprina”** (AOO-GRT/136190/125.5.4 del 11/05/06);

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO DELL’AZIENDA USL

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario dell’Azienda USL competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività al fine di premettere la compilazione del modello 4 di accompagnamento degli animali in ingresso;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali in BDN:
 - direttamente con accesso tramite smart card;
 - tramite soggetti delegati quali organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, Azienda USL o altro operatore autorizzato (di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002).
- A.3 Comunicare al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell’attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell’evento.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

- B.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- B.3 Per i nati dopo il 09.07.2005 destinati al macello ad età inferiore ai 12 mesi: identificazione semplificata mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine);
- B.4 Per i nati dopo il 31.12.2009: obbligo di identificazione individuale con identificativo elettronico (per i capi nati in Italia al momento è previsto solo marchio auricolare oppure bolo elettronico), con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Gli identificativi assegnati all'allevamento che ne ha fatto richiesta non possono essere utilizzati in altri allevamenti;
- B.5 Per i nati dopo il 31.12.2009 destinati al macello ad età inferiore ai 12 mesi: identificazione semplificata mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine);
- B.6 Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
- B.7 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA, MOVIMENTAZIONI

- C.1 Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:
 - a) dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico e tenerlo debitamente aggiornato;
 - b) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico, entro 3 giorni dall'evento o conservare copia del modello 4;
 - c) comunicare entro sette giorni, direttamente in BDN o all'organismo delegato, i dati relativi alle movimentazioni di animali (in entrata ed in uscita).
 - d) comunicare almeno una volta all'anno, direttamente in BDN o all'organismo delegato, i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata nel mese di marzo;
- C.2. Il registro può essere tenuto in forma elettronica avvalendosi della BDN e rispettando le medesime tempistiche in questo caso tale opzione deve essere annotata in BDN e quanto in essa registrato sostituisce a tutti gli effetti la tenuta del registro cartaceo. Il detentore degli animali è obbligato a fornire all'Autorità di controllo, all'atto del controllo, gli strumenti per una corretta visualizzazione del registro di stalla o, qualora ciò non sia possibile, la stampa di una copia aggiornata del registro informatizzato;
- C.3 Le movimentazioni di animali in ingresso o in uscita verso altro allevamento, devono essere scortate dal modello 4 (di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2007) contenente l'attestazione sanitaria riportata nell'apposita sezione del modello 4. L'attestazione sanitaria non è necessaria qualora gli animali siano movimentati verso il macello.

ELENCO “B”

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Reg.CE 1107/09 (GUUE 21/11/2009 n.L.309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art.55 (prima e seconda frase)

Recepimento nazionale:

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60) e successive modifiche e integrazioni.
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.) e successive modifiche e integrazioni.
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 S. O. n.179).
- D.P.R: n.55 del 28 Febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 Aprile 2001, n.290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
- Decreto legislativo n.150 del 14 Agosto “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Recepimento regionale:

- **D.G.R . n.1223 del 21.12.2009 BURT n. 1 del 7/01/2010**
“Linee guida per l'attuazione del controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari nelle Regione Toscana”.
- **D.D . n.6913 del 29.12.2009 BURT n. 2 del 13/01/2010**
“Modulistica e modalità di presentazione dei risultati e delle informazioni relative al controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari nelle Regione Toscana”.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, transitoriamente valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e dal D.Lgs n.150/2012, art. 16 commi 3 e 4.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - nel caso di ricorso a contoterzista, presenza della scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469). In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato .

- obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino); nelle more dell'approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150/2012, e fino all'attuazione del sistema di formazione secondo i requisiti del suddetto Piano, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzazio dei prodotti fitosanitari rilasciate e rinnovate, anche nel corso del 2013, dalle Autorità regionali e provinciali competenti secondo le modalità regolamentari adottate dalle stesse Regioni o Province Autonome prima della data di entrata in vigore del D.lgs 150/2012;
 - disporre e conservare, per il periodo di tre anni , le fatture di acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art.16 del D.lgs 150/2012); questi ultimi (di cui allegato n.1 del D.P.R. 290/2001) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di _moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale viene considerata una non conformità per l'Atto B11; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articoli 3 lettera a), b,) d) ed e) e articoli 4, 5 e 7

Recepimento nazionale:

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004).
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006), e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale:

- **D.G.R n 15 del 17/01/2011** - Piano regionale residui 2011 " Disposizioni per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale in attuazione al Piano Nazionale Residui 2011. Approvazione”.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20

*attuato in particolare da:

- **Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 Dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e) e sez. 9 (lettere a) e c);**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la [direttiva 91/414/CEE](#) del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Applicazione

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 dell’1.7.2004) e successive modifiche ed integrazioni.**

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005).
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (G.U. n. 107 del 10.05.2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

Recepimento regionale:

- **D.G.R. n. 206 del 8.03.2004 BURT n. 13 del 31/03/2004**
Approvazione Progetto “Il sistema veterinario regionale per la sicurezza alimentare e la tutela sanitaria delle produzioni zootecniche”.
- **D. G.R. n. 1073 del 31.10.2005 BURT n. 47 del 23/11/2005**
Linee guida relative alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi con finalità di tutela della salute pubblica.
- **Decreto Dirigenziale n. 6610 del 28.11.05 BURT n. 1 del 04.01.2006**
“Procedure di riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che operano nel settore dei mangimi ai sensi del regolamento (CE) n.183/2005”.
- **Decreto Dirigenziale n. 872 del 03.03.06 BURT n.13 del 29.03.06**
“Registrazione degli operatori del settore dei mangimi che svolgono attività nell’ambito della produzione primaria, ai sensi dell’articoli 9 e 18, comma 2 del regolamento (CE) n. 183/2005- Ulteriori modalità operative”.
- **D.G.R. n 28 maggio 2007, n. 381 burt n.24 del13.06.07**
“Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo” e “Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto”.

➤ **D.G.R. n 1067 del 15/12/2008** “Approvazione delle direttive per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato di latte destinato al trattamento termico o alla trasformazione”.

➤ **D.G.R. n. 405 del 18/05/2009 BURT n. 21 del 27/05/2009**

Linee guida per la gestione del Sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi per l’alimentazione animale nella Regione Toscana.

➤ **D.G.R n 15 del 17/01/2011** - Piano regionale residui 2011 " Disposizioni per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale in attuazione al Piano Nazionale Residui 2011. Approvazione”.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

- **Produzioni animali** – Impegni a carico dell’azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

- **Produzioni vegetali** – Impegni a carico dell’azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c.tenere opportuna registrazione¹ di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

- **Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda**

3.a.assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente.

3.b.assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo.

3.c.assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d.assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

- **Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda**

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- 4.a.assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b.identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

• **Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda**

- 5.a.registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b.curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c.tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d.tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

Indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'Atto B9;
- 3.a.ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'Atto B10.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Descrizione degli impegni

A livello di azienda è vietato utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti mangimi contenenti farine di carne, inoltre per motivi sanitari, è vietato l'interramento delle carcasse degli animali morti in azienda ed è obbligatorio lo smaltimento degli animali morti attraverso la termodistruzione da effettuarsi in appositi impianti autorizzati, salvo le deroghe previste dal Reg. CE 1069/2009.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Articolo 3

Recepimento nazionale:

- Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (GU n. 258 del 6-11-2006 S.. O. n.210).

Descrizione degli impegni

L'allevatore ha l'obbligo di denunciare il sospetto di malattia.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del D. Lgs. 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Articolo 3

Recepimento nazionale:

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n.115) e sue modifiche ed integrazioni.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;

- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Articolo 3

Recepimento nazionale:

- Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 S.O. n.138).

Descrizione degli impegni

Nelle aziende agricole partecipanti al Piano di sorveglianza sierologia il gruppo di animali sentinella è sottoposto a periodici prelievi di sangue.

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003. che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO “C”

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale:

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. alla G.U. 4/08/2011 n.180)

Recepimento regionale:

- **D.G.R n 551 del 24 maggio 2010**
“Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali per gli anni 2010-2012”
- **Decreto dirigenziale n 2995 del 11 giugno 2010**
“DGR n. 551 del 24/05/2010 "Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali per il triennio 2010 - 2012" Approvazione modulistica.”
- **Piano nazionale benessere animale (AOO-GRT/219776/Q.110 del 08.08.08).**
- **Nota AOO-GRT n. 302282.Q.110.30 del 25/11/2013 “Piano regionale benessere animale: D.G.R. 551/2010”.**

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole che detengono vitelli, escluse le aziende con meno di sei vitelli, e le aziende i cui vitelli sono mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento devono rispettare i seguenti punti:

a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.

I recinti individuali per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non devono avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli;

b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m² per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 mq per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.
Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati Membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite devono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
8. I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e devono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.
9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
10. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non

dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.

12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento nazionale:

- Decreto legislativo n.122 del 7 luglio 2011 “Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (S.O. alla G.U. 2/08/2011 n. 178)

Recepimento regionale:

- **D.G.R n 551 del 24 maggio 2010**
“Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali per gli anni 2010-2012”
- **Decreto dirigenziale n 2995 del 11 giugno 2010**
“DGR n. 551 del 24/05/2010 "Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali per il triennio 2010 - 2012" Approvazione modulistica.”
- **Piano nazionale benessere animale (AOO-GRT/219776/Q.110 del 08.08.08)**
- **Nota AOO-GRT n. 302282.Q.110.30 del 25/11/2013 “Piano regionale benessere animale: D.G.R. 551/2010”.**

Descrizione degli impegni

1. Le aziende che detengono suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno

Peso vivo kg	Superficie mq
<i>Fino a 10</i>	<i>0,15</i>
<i>Oltre 10 fino a 20</i>	<i>0,20</i>
<i>Oltre 20 fino a 30</i>	<i>0,30</i>
<i>Oltre 30 fino a 50</i>	<i>0,40</i>
<i>Oltre 50 fino a 85</i>	<i>0,55</i>
<i>Oltre 85 fino a 110</i>	<i>0,65</i>
<i>Oltre 110</i>	<i>1,00</i>

- b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scroffetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in

questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.

2. le pavimentazioni siano conformi ai seguenti requisiti:

a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al paragrafo 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scroffetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 % alle aperture di scarico;

b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

i) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 11 mm per i lattonzoli, di 14 mm per i suinetti, di 8 mm per i suini all'ingrasso e di 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

ii) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 50 mm per i lattonzoli e i suinetti e 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 10 gennaio 2006.

4. Le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

In deroga alle disposizioni di cui al punto 4, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di dieci scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui al primo 4 a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette abbiano accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti della normativa in oggetto.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette allevate in gruppo siano alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide ricevano mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8. Gli Stati membri provvedono affinché i suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti siano temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

9. Le disposizioni di cui al punto 1, lettera b), al punto 2, al punto 4, al punto 5 e all'ultima frase del punto 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 10 gennaio 2003. A decorrere dal 10 gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al primo periodo del punto 4 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

• CONDIZIONI GENERALI

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato della direttiva 98/58/CE, si applicano i seguenti requisiti.

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.

2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

- avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
- riposare e alzarsi con movimenti normali;
- vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4. Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 98/58/CE i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute.

5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8. Tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea sono vietate, con le seguenti eccezioni:

- una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
- il mozzamento di una parte della coda;
- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 98/58/CE, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.

Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

- **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI**

A. Verri

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq.

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. Scrofe e scrofette

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. Lattonzoli

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. Suinetti e suini all'ingrasso

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Recepimento nazionale:

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - (G.U. 27/12/2004, n. 302).
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28/11/2001).

Recepimento regionale:

- **D.G.R n 551 del 24 maggio 2010**
"Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali per gli anni 2010-2012"
- **Decreto Dirigenziale n 2995 del 11 giugno 2010**
"DGR n. 551 del 24/05/2010 "Direttive alle Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli animali per il triennio 2010 - 2012" Approvazione modulistica."
- **Piano nazionale benessere animale (AOO-GRT/219776/Q.110 del 08.08.08)**
- **Nota AOO-GRT n. 302282.Q.110.30 del 25/11/2013 "Piano regionale benessere animale: D.G.R. 551/2010".**

Descrizione degli impegni

Le aziende che detengono animali negli allevamenti devono disporre:

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero di casi di mortalità constatati ad ogni ispezione. Se dati equivalenti devono essere registrati per altri scopi, siffatta registrazione è considerata sufficiente ai fini della direttiva.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impatto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE (1), deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni

19. In attesa dell'adozione, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della direttiva e fatta salva la direttiva 91/630/CEE, di disposizioni specifiche in materia di mutilazioni, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali nel rispetto delle norme generali del trattato.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.